

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

D.lgs. 114/98 e s.m.i.
L.R n. 6 del 2/02/2010 e s.m.i.
D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010
D.g.r. 27/06/2016 – n. X/5345

Approvato con deliberazione n. del Consiglio comunale
in data divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Natura ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche
- Art. 5 - Modalità di consultazione delle parti sociali
- Art. 6 - Competenze degli uffici comunali
- Art. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 8 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 9 - Esercizio dell'attività su posteggi ed in forma itinerante
- Art. 10 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 11 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati
- Art. 12 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione
- Art. 13 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti
- Art. 14 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
- Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area al titolare originario
- Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 19 - Cessazione dell'attività
- Art. 20 - Carta di esercizio
- Art. 21 - Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali
- Art. 22 - Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni
- Art. 23 – Produttori agricoli
- Art. 24 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 25 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 27 - Oneri di occupazione. Rinvio
- Art. 28 – Sanzioni
- Art. 29 - Occupazioni abusive
- Art. 30 - Confisca
- Art. 31 - Attività con il sistema del battitore
- Art. 32 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati
- Art. 33 – Pulizia del suolo pubblico
- Art. 34 – Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori
- Art. 35 – Disposizioni in materia igienico-sanitaria
- Art. 36 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 37 – Modalità telematica di trasmissione
- art. 38 – Norma generale – rinvio dinamico

Titolo II - Mercato

- Art. 39 - Area del mercato
- Art. 40 – Mercato settimanale: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali ed orari
- Art. 41 – Mercati Straordinari
- Art. 42 - Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo
- Art. 43 – Planimetria dei mercati
- Art. 44 – Utilizzo del posteggio
- Art. 45 – Dimensioni dei posteggi
- Art. 46 – Richiesta di trasferimento per migliororia nell'ambito di uno stesso mercato

- Art. 47 – scambio reciproco di posteggio
- Art. 48 – Settori merceologici
- Art. 49 – Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati (spunta)
- Art. 50 – Validità delle presenze
- Art. 51 - Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio

Titolo III - Posteggi fuori mercato

- Art. 52 – Posteggi fuori mercato: assegnazione, revoca. Rinvio
- Art. 53 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato
- Art. 54 – Planimetria dei posteggi fuori mercato

Titolo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- Art. 55 – Precisazioni sullo svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 56 – Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante
- Art. 57 – Determinazione degli orari
- Art. 58 – Rappresentazione cartografica
- Art. 59 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

Titolo V - Disposizioni finali

- Art. 60 - Rinvio ad altre norme
- Art. 61 - Entrata in vigore - Abrogazioni

Allegati

1. Scheda A - Mercato settimanale
2. Scheda B - Posteggio fuori mercato
3. Scheda C - Commercio itinerante
4. Planimetria ufficiale del mercato
5. Planimetria dei posteggi fuori mercato
6. Planimetria commercio in forma itinerante - Zone vietate

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale ai sensi:
 - del D.Lgs. 114/98,
 - del D.Lgs. 59/2010,
 - della LR. n. 6/2010 e s.m.i.,
 - della Deliberazione di G.R. n. X/5345 del 27/06/2016
 - dell'Intesa Stato/Regioni del 05/07/2012 in merito ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche
 - del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24/01/2013
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.
4. Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
5. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c) **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - g) **sagra:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- h) **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i) **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- k) **attrezzature**: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- l) **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche**: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
- m) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, di competenza del Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio, e del Comune in cui l'operatore, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti;
- n) **per posteggio fuori mercato (o extramercatale o isolato)**: il posteggio situato in un'area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- o) **per "Decreto Legislativo"**: il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;
- p) **per "Legge Regionale"**: la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.;
- q) **per registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- r) **per BURL**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- s) **per carta di esercizio**: il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- t) **per migliona**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- u) **per scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- v) **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- w) **per settore merceologico**: il riferimento al settore "alimentare" e/o "non alimentare";
- x) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- y) **per "spuntista"**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- z) **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;
- aa) **per Ordinanza del Ministero della Salute**: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;
- bb) **per D.lgs. 59/2010**: il D.lgs 26 marzo 2010 n.59 avente ad oggetto "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- cc) **per SUAP**: Sportello Unico Attività Produttive
- dd) **per SCIA.**: segnalazione certificata di inizio attività, a seguito della sua presentazione l'operatore può iniziare l'attività.

Art. 3 – Individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Il Responsabile del Settore competente, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 5 del presente Regolamento, individua le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a. favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b. considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c. salvaguardare e riqualificare il centro storico e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
- d. salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e. localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche

Nell'individuare le aree, il Responsabile del Settore competente tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) della densità della rete distributiva esistente.

Art. 5 - Modalità di consultazione delle parti sociali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 2 della L.R., quando non istituita la Commissione Consultiva, i pareri sulle materie sotto indicate saranno rilasciati dalle associazioni di cui all'art. 19 comma 1 della L.R.:
 - a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della L.R.
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR
 - g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 6 - Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Il Responsabile Unico del SUAP si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica secondo le modalità operative stabilite nell'apposito regolamento di funzionamento e di organizzazione del SUAP.
3. Il regolamento di funzionamento del SUAP individua forme e modalità di accesso alla struttura da parte degli operatori, nonché i compiti, ruoli e responsabilità degli uffici comunali in ordine alle attività procedurali e di controllo connesse con il presente regolamento.
4. La vigilanza del mercato è affidata al Settore di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale
5. Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:
 - Servizio Tecnico Sportello Unico Attività Produttive
 - a. Istruttorie e rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni permanenti di posteggio;
 - b. Emanazione e gestione del bando di assegnazione;
 - c. Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche;
 - d. Emanazione di atti ingiuntivi
 - e. Consultazione delle associazioni di categoria;
 - f. Espressione dei pareri sugli scritti difensivi;
 - g. Emanazione delle ordinanze
 - Servizio di Polizia Locale:
 - a. Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività del presente regolamento;
 - b. Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta;
 - c. Effettuazione della spunta;
 - d. Assegnazione giornaliera dei posteggi;
 - e. Redazione dei verbali di violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative

Le competenze, come suddivise al precedente comma, spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano l'attività commerciale di vendita e somministrazione su aree pubbliche devono possedere i requisiti previsti all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. ed all'art. 20 della Legge Regionale.

Art. 8 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. In relazione alle dotazioni presenti nelle aree utilizzate nel Comune di Albiate per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche gli operatori commerciali sono tenuti a:
 - a. ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, nonché alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;
 - b. provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti, in fase di montaggio e smontaggio;
 - c. non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare;
 - d. collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20 dal suolo;
 - e. non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;

- f. non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e che non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
 - g. occupare il posteggio, effettuare le vendite e sgomberare l'area entro i limiti temporali previsti dal presente regolamento;
 - h. tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
 - i. utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
 - j. mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
 - k. non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
 - l. non piantare chiodi, né legare corde, funi o quant'altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a colonne, a recinzioni ecc.;
 - m. non utilizzare strumenti di amplificazione sonora per la diffusione dei suoni; i venditori di dischi, musicassette o CD possono usare strumenti per l'amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita, mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione, per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli utenti del mercato, ai cittadini residenti ed alle altre attività presenti;
 - n. assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile;
 - o. non manomettere, né danneggiare strutture o attrezzature al servizio del mercato;
 - p. non danneggiare in alcun modo l'arredo urbano ed il suolo pubblico;
 - q. non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
 - r. non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - s. la vendita di carne fresca, del pesce, le operazioni di decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate unicamente sui negozi mobili secondo le modalità descritte nell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, purché al momento su richiesta dell'acquirente.
 - t. il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi ed articoli per l'arredamento;
 - u. non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
 - v. non tenere i veicoli con motore acceso, fatti salvi i casi di forza maggiore e di stato di necessità;
 - w. se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.
2. E' inoltre vietato:
- a. dividere il proprio posteggio con altri operatori, anche se questi sono in possesso di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b. lasciare incustodito il posteggio, salvi i casi di forza maggiore;
 - c. rifiutare la vendita delle merce esposta o la quantità richiesta.

Art. 9 - Esercizio dell'attività su posteggi ed in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti normative igienico-sanitarie.
E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
Non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario di posteggio in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione tramite la casella Pec del Comune.
Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
8. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
9. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
10. Il Responsabile del Settore competente, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verifica, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4.
11. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
12. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.
Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.
I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
13. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.
14. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 5 non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
15. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Art. 10 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nel mercato è rilasciata dal Responsabile del Settore Competente previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 7 del presente Regolamento e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e di quelli di cui alla D.g.r. 27 giugno 2016 – n. X/5345
2. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per i posteggi da assegnare in concessione.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano, in modalità telematica ai sensi dell'art 37 del presente Regolamento, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento
 - c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto al successivo comma 9
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici.
5. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il SUAP pubblica la graduatoria stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010.
6. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione.
7. Sull'istanza il SUAP si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 5 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
9. In conformità a quanto previsto dall'art. 23 comma 11bis della LR. nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico (area mercatale con meno di cento posteggi).

Art. 11 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

1. Per partecipare alla selezione è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:
 - a) titolo in scadenza, ove posseduto;
 - b) carta di esercizio, ove richiesta dell'art. 20 del presente Regolamento;
 - c) attestazione annuale.
2. Nell'ambito della procedura di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nel mercato, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.

Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande.

- b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nel mercato di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:
- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5
devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:
 - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
 - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
 - partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
 - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;
 - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3
deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
 - la consegna della spesa a domicilio;
 - servizi di prenotazione o vendita via internet;
 - c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2
devono essere garantiti:
 - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
 - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);
2. Possono essere previsti criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali, che verranno definiti in fase di approvazione del bando di assegnazione
3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'art. 11, comma 2, lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Art. 13 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al precedente art. 12

Art. 14 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile SUAP a persona fisica o giuridica che intende avviare l'attività nel territorio del Comune di Albiate.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda, in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, sull'apposita modulistica, nella quale devono essere precisati:
- a. generalità complete dell'interessato.
Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, nazionalità, residenza.
Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b. codice fiscale/partita IVA, se quest'ultima già posseduta;

- c. se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - d. il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il settore alimentare) di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - e. il settore od i settori merceologici richiesti;
 - f. di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro dieci giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
 4. Nel caso in cui il SUAP non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
 5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile SUAP non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile SUAP comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art.10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.
 6. Al termine dell'istruttoria di accoglimento della domanda o a seguito del formarsi del silenzio-assenso, il Responsabile SUAP è tenuto a rilasciare l'autorizzazione.

Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata da notaio, pertanto il subentrante dovrà subentrare nell'azienda del cedente).
3. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggio e quella in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile SUAP previa presentazione di SCIA da parte del richiedente, da trasmettere al SUAP, esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento, utilizzando l'apposita modulistica.
La SCIA deve essere corredata dalla copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio) e, in caso di subentro nell'autorizzazione in forma itinerante, dell'autorizzazione originaria.
La presentazione della SCIA, se corretta e completa, abilita il subentrante ad iniziare immediatamente l'attività.
La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturarla.
4. La nuova intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
6. Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità.
La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, nelle forme di legge, dal Responsabile SUAP.
7. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso al SUAP, entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione, esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento e sull'apposita modulistica.
8. In caso di cessione, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo relativamente ad un posteggio ubicato nel territorio comunale, non è consentito il cambio di settore merceologico dell'autorizzazione oggetto di cessione.

Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area al titolare originario

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono reintestate al titolare originario, previa presentazione di SCIA di quest'ultimo e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, da presentare, in modalità telematica come disposto all'art. 37 del presente regolamento, al SUAP.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, qualora il titolare originario intenda avviare l'attività nel territorio del Comune di Albate, l'autorizzazione è allo stesso reintestata, previa presentazione di SCIA come descritto al precedente comma 1.
3. Qualora l'originario titolare non presenti la SCIA di reintestazione del titolo entro il termine di quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme di legge.

Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica, di particolare gravità ed accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica, relativamente al posteggio assegnato, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative:
 - a. al mancato pagamento di tasse/tributi comunali e/o degli oneri di occupazione dell'area di cui all'art. 27 del presente Regolamento;
 - b. al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - c. all'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - d. al danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - e. al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - f. alla vendita di merci non previste nell'atto di concessione del posteggio;
 - g. alla sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
 - h. alla mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
 - i. al rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agli agenti in servizio di vigilanza;
 - j. al mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, anche se non si configurano come fattispecie penalmente rilevanti.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato, è adottato dal Responsabile SUAP, previa comunicazione all'interessato nei modi di legge, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.
5. Quando la gravità del fatto lo richieda, la Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento del concessionario.
Ulteriori decisioni potranno sempre essere adottate con determinazione del Responsabile SUAP.

Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei casi previsti dalla legge ed in particolare:
 - a. nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, da documentare entro il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c. per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

- d. in caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11 quater della l.r. 6/2010, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio nell'area del mercato, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
 - e. qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, ovvero siano venuti meno gli elementi relativi all'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento.
 - f. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata SCIA di reintestazione del titolo;
2. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile SUAP, che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge.
Qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dello stesso, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Art. 19 - Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata, in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento, allo SUAP entro 30 giorni dalla cessazione.

Alla comunicazione va allegato il titolo originale dell'autorizzazione o, in caso di smarrimento della stessa, di copia della denuncia resa alle autorità competenti.

Art. 20 - Carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere.

In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.

La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto.

I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.

4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio.

In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato.

Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione.

Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.
8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

Art. 21 - Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.

L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.

2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.
3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
4. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti.

In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
7. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2 lettera l) della l.r. 6/2010, il rilascio dell'attestazione annuale.

8. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.
9. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.
La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia.
In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.
10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

Art. 22 - Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni

1. Nelle carte di esercizio e nelle attestazioni è presente la funzionalità “QRcode”: è un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali telefoni cellulari/smartphone/tablet dotati di fotocamera, un software o un'applicazione mobile di lettura del codice e connessione ad internet.
2. La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostitutivo del possesso della carta di esercizio dell'attestazione annuale.
3. Le informazioni restituite dalla lettura del QRcode nei documenti citati sono le seguenti e sono allineate rispetto a quanto presente nell'applicativo informatico:
 1. dalla lettura QRcode presente nella Carta di Esercizio (C.E.):
 - Identificativo e stato di operatività della C.E.
 - Denominazione e Codice Fiscale e qualifica dell'intestatario della C.E.
 - Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E.
 - Per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, fiere) presenti nella C.E.: numero e data autorizzazione, descrizione mercato (per posteggi su mercato), tipologia (per titoli itineranti) e stato di vidimazione del titolo.
 - Elenco dei fogli aggiuntivi (se presenti) con indicazione di: denominazione della persona, Codice Fiscale e ruolo/qualifica (es. collaboratore, dipendente, ecc.)
 - Attestazioni Annuali approvate (informazione relativa alle ultime 2 annualità) associate all'impresa intestataria della C.E.: identificativo e data fine validità.
 2. dalla lettura QRcode presente nell'Attestazione:
 - Identificativo, stato di approvazione e nel caso in cui l'Attestazione sia in stato “approvata” anche: data e ora di rilascio, data fine validità
 - Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo)
 - Nome e Cognome, Codice Fiscale dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo)
 - Informazioni della C.E. (vedi sopra)
 - Eventuale Attestazione Annuale precedente a quella oggetto di lettura del QRcode: identificativo e data fine validità

Art. 23 – Produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli (massimo tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare) sono assegnati, nel caso di domande superiori alle disponibilità, secondo i criteri di cui all'art. 49 commi 1 e 2 del presente Regolamento.
I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, ai produttori agricoli con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a SCIA, da presentare al SUAP esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento, al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima. La presentazione della SCIA, se corretta e completa, abilita il dichiarante ad iniziare immediatamente l'attività.
3. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la SCIA abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.
4. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed esibizione dell'originale) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
5. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del D.lgs. n°228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 10 comma 9 del presente Regolamento.
3. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 25 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della Legge Regionale, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, è stabilito quanto segue:
 - a. gli orari devono essere uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato;
 - b. la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24:00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali.
L'orario di svolgimento dell'attività di vendita su posteggio ed in forma itinerante è definito nelle schede: "Scheda A – Mercato settimanale", "Scheda B – Posteggio fuori mercato" e "Scheda C – Commercio itinerante" allegate al presente regolamento.
 - c. l'orario di vendita per eventuali mercati straordinari potrà essere determinato di volta in volta e, di norma, deve essere compreso fra le ore 5:00 e le ore 24,00; i suddetti mercati potranno essere svolti anche in orari pomeridiani e serali;
 - d. deve essere consentito agli operatori di accedere agli spazi dei mercati ed iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita del mercato o della fiera e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite, esclusivamente allo scopo di caricare, scaricare e depositare le merci, purché non sia recato pericolo od intralcio alla circolazione.

2. Per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, con provvedimento del Responsabile SUAP, possono essere stabilite temporanee limitazioni agli orari di attività.
La validità del provvedimento deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.
3. Il Sindaco, compatibilmente con le norme vigenti e per comprovate esigenze, con proprio provvedimento, potrà disporre protrazioni temporanee degli orari o altre deroghe rispetto agli indirizzi sopra detti.

Art. 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento del mercato sarà interdetta, con apposito provvedimento comunale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. E' consentita la circolazione dei veicoli dei mezzi di soccorso, della polizia locale, delle Forze dell'ordine e, marciando a velocità ridottissima ed adottando tutte le cautele del caso, dei residenti nell'area mercatale ma, per questi ultimi, solo per uscire da area privata, esclusivamente per motivi di comprovata necessità.
3. I veicoli al servizio degli operatori del mercato possono sostare nell'area del mercato, purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.
E' sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l'area di mercato impedendo l'accesso ai posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari.
4. I velocipedi potranno circolare solo se condotti a mano e comunque in modo da non creare intralcio ai pedoni.
5. La propaganda politica, sindacale o religiosa, nonché la distribuzione di volantini, sono consentite all'interno delle aree mercatali, previa apposita autorizzazione, se prevista, e con modalità da non recare disturbo ai frequentatori.

Art. 27 - Oneri di occupazione. Rinvio

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento dei diritti dovuti per:
 - a. occupazione del suolo e delle aree dedicate al mercato ambulante
 - b. smaltimento dei rifiuti
 - c. utilizzo dei servizi di supporto alle attività mercatali e/o ambulanti quali: servizi igienici, approvvigionamento elettrico ecc. che l'Amministrazione nel tempo metterà a disposizionePer le tariffe e le modalità di applicazione si rimanda alle norme vigenti e ai rispettivi regolamenti comunali, previo parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Il mancato pagamento delle suindicate imposte e tariffe entro i termini stabiliti nei rispettivi regolamenti comunali comporterà, di diritto, la sospensione della concessione di posteggio.

Art. 28 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a. commette l'infrazione di cui all'art. 17 comma 2, lett. b) del presente Regolamento;
 - b. non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 9 comma 11 del presente Regolamento;
 - c. viola la disposizione di cui all'art. 9 comma 12 del presente Regolamento (merci antiche o usate)
 - d. viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 9 comma 14;
 - e. esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.

3. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 9 comma 2 e 14 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
4. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 20 del presente Regolamento o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
5. Fatte salve le suddette sanzioni previste dalla Legge regionale, nonché dalle leggi e disposizioni in materia e dalle altre norme speciali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituente reato, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689, potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale.
6. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
7. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma 5 è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti dal presente regolamento, delle sanzioni, della sospensione, della revoca e della decadenza.
8. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria di cui ai precedenti commi, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.

Art. 29 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II della L.R. sono abusive.
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento

Art. 30 - Confisca

1. Nel caso di confisca delle merci e delle attrezzature prevista all'art. 28 comma 1 del presente Regolamento, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
2. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale.
Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
3. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e della parte III della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Nel caso di cui all'art. 28 comma 1 del presente Regolamento, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.
5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.

6. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Responsabile del Settore Polizia Locale – art. 6 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 31 – Attività con il sistema del battitore

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della L.R. non è riservato un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore.

Art. 32 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. Lo spostamento definitivo, la riorganizzazione, la soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Sono parimenti deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'aumento e la riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere.
3. Lo spostamento temporaneo ed occasionale di tutto o di parte del mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi sono disposti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui all'articolo 5 del presente regolamento, con provvedimento del Responsabile dello SUAP, che dovrà individuare la nuova temporanea localizzazione.
4. Il Responsabile SUAP, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
5. Lo spostamento del mercato in altra sede, temporaneamente od in via definitiva, o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
6. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avverrà nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a. anzianità di presenza sul posteggio;
 - b. anzianità di presenza sul mercato;
 - c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare o non alimentare – o al tipo di attrezzatura di vendita.
7. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, il Comune valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

Art. 33 – Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, gli operatori commerciali devono provvedere ad un'accurata pulizia del posteggio in concessione e devono lasciare comunque l'area utilizzata sgombra da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti devono essere conferiti, suddividendoli nelle varie tipologie, direttamente sulla piazza del mercato nell'area del proprio posteggio, in modo tale che l'impresa li possa agevolmente individuare e caricare per tipologia. È cura dell'operatore provvedere al ritiro ed al recupero dei materiali di imballaggio e/o confezionamento riutilizzabili.
2. È vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali liquami o rifiuti di ogni genere.

Art. 34 – Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Gli operatori del mercato sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dal suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici od incaricati.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore.
Pertanto, nei casi di forza maggiore – come, ad esempio, condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie ecc.) -, nessun obbligo grava sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 35 – Disposizioni in materia igienico-sanitaria

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti nazionali o regionali vigenti in materia.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari e gli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e i relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; inoltre deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la raccolta e il conferimento dei rifiuti come specificato all'art. 33 del presente Regolamento.
Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di "mercato".
5. L'esposizione e la vendita di piccoli animali domestici, quali cani, gatti, conigli e roditori in genere, piccoli rettili ed uccelli da voliera, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni espressamente previste, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 36 – Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.
4. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 37 – Modalità telematica di trasmissione

In conformità a quanto disposto all'art. 2 del DPR n. 160/2010, tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività del presente Regolamento devono essere firmati digitalmente e trasmessi esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma "impresainungiorno", www.impresainungiorno.it, oppure raggiungibile dal sito del Comune all'indirizzo www.comune.albate.mb.it

art. 38 – Norma generale – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

TITOLO II MERCATO

Art. 39 - Area del mercato

1. Il Consiglio Comunale approva tutte le modifiche volte alla modifica e/o ristrutturazione dell'attuale area mercatale sita in Piazza Grandi nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione.
2. Gli interventi di cui al precedente comma riguardano:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area e la sua ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento del mercato e i relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) eventualmente le tipologie merceologiche dei posteggi all'interno dei vari settori di mercato.
3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 40 – Mercato settimanale: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali ed orari

1. La “**Scheda A - Mercato Settimanale**” allegata al presente regolamento definisce:
 - ubicazione del mercato settimanale;
 - caratteristiche strutturali e funzionali;
 - dimensione totale delle aree mercatali e dei singoli posteggi;
 - suddivisione dei settori merceologici;
 - numerazione e disposizione dei posteggi;
 - spazi di servizio;
 - orari di occupazione e di attività;

Art. 41 – Mercati Straordinari

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) del presente Regolamento, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive del mercato esistente, anche collegate ad eventi particolari.
Si considera “periodo natalizio” quello che inizia dall'ultima domenica di novembre fino all'Epifania; “periodo pasquale” quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al Lunedì dell'Angelo; “periodo estivo” quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre.
2. La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario può essere avanzata:
 - a) da almeno il 60% degli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
 - b) dalle Associazioni di Categoria degli operatori su area pubblica maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - c) dalle Associazioni dei Consumatori.
2. La proposta deve pervenire per iscritto, in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria del mercato.
3. Sulla proposta viene raccolto il parere delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
Successivamente, a cura del SUAP, tale parere viene sottoposto all'esame della Giunta Comunale.
Quest'ultima assumerà le proprie decisioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
In caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta.
4. La comunicazione dell'effettuazione di una edizione straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del SUAP.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 2 possono presentare un programma di edizioni straordinarie per i mercati da svolgere nell'anno successivo, su cui la Giunta comunale, sentite le

Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui all'art. 5 del presente regolamento, decide entro il 31 dicembre.

6. L'effettuazione di mercati straordinari può avvenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 42 - Concessione del posteggio - Durata

1. La concessione dei posteggi nell'area mercatale ha la durata di 12 (dodici) anni.
2. Alla scadenza, le concessioni dei posteggi saranno assegnate tramite procedura pubblica per un periodo di 12 anni (dodici) come previsto nell'Intesa Stato/Regioni.
3. In conformità a quanto previsto nell'Intesa, approvata in sede di Conferenza Unificata, del 05/07/2012, e nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome in data 24/01/2013, le attuali autorizzazioni e relative concessioni di posteggio nel mercato, essendo in scadenza nel periodo compreso fra la data dell'Intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate automaticamente fino al termine di tale periodo e quindi fino al 04/07/2017

Art. 43 – Planimetria dei mercati

Presso lo SUAP e presso l'Ufficio Polizia Locale è consultabile una planimetria ufficiale del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici del mercato e dei posteggi, i servizi e i parcheggi.

Art. 44 – Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché delle condizioni e limitazioni eventualmente precisate nella concessione di posteggio e nel regolamento di igiene ambientale.
2. L'attività di commercio dovrà essere svolta secondo quanto prescritto all'art. 8 del presente regolamento
3. L'operatore commerciale è tenuto a collocare la struttura di vendita, ivi compreso l'eventuale automezzo e la merce, all'interno del perimetro del posteggio assegnato.
4. E' consentito il congiungimento di due banchi contigui, in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti un unico banco, nel quale operi lo stesso concessionario, a condizione che non venga superata la superficie complessiva avuta in concessione.
5. E' vietato il frazionamento del posteggio.

Art. 45 – Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
2. La dimensione dei posteggi viene prefissata sulla diversa natura del commercio esercitato e tenendo conto dell'effettiva disponibilità di spazio pubblico nell'area destinata al Mercato.
3. Preso atto dell'attuale conformazione dell'area mercatale e preso atto dell'attuale distribuzione dei posteggi (vedasi planimetria allegata alla Scheda A – Mercato Settimanale) eventuali nuovi mercati o attività di modificazione dell'esistente l'ampiezza del posteggio sarà compresa in 4 - 5 mt di profondità e 7 - 9 mt di fronte.
Sono ammissibili misure diverse solo per i furgoni attrezzati con banco vendita incorporato per lo spazio effettivamente occupato e comunque non eccedenti le misure ammesse ai precedenti comma.
4. Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono altresì comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco; lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio, utilizzata per servire i clienti, oltre che per l'esposizione della merce.

È derogabile da questa norma la sporgenza della tenda sino al massimo di mt 1 solo sul lato frontale del posteggio e comunque solo in condizione che tale deroga non costituisca limitazione al passaggio pubblico o limitazione ad altri ambulanti

5. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita dovrà tener conto delle dimensioni del posteggio assegnato.
6. Tra un posteggio e l'altro le attrezzature di vendita debbono garantire una distanza di almeno cm. 50 da adibire a passaggio e spazio di movimentazione, salvo quanto disposto dall'art.44 comma 4 del presente regolamento.

Art. 46 – Richiesta di trasferimento per migliororia nell'ambito di uno stesso mercato

1. I soggetti già concessionari di posteggi, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi in un mercato comunale, possono chiedere al SUAP, presentando apposita domanda in bollo, in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se vi è un'unica domanda, la stessa sarà accolta dal Responsabile SUAP previa verifica della compatibilità con il settore o l'eventuale tipologia merceologica del posteggio libero del mercato, con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio comprensiva della concessione del posteggio.
La durata della concessione rimane invariata.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
 - b. maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - c. maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile SUAP e pubblicata all'albo pretorio, nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e consecutivi.
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all'art. 10 comma 6 del presente regolamento.

Art. 47 – scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile SUAP.
2. La domanda per lo scambio reciproco del posteggio, a firma congiunta, in bollo e sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità, va inoltrata, in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alle concessioni possedute.
3. Il Responsabile SUAP, verificato il rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, potrà accogliere l'istanza provvedendo ad aggiornare i titoli autorizzatori comprensivi delle concessioni di posteggio.
La durata delle concessioni rimane invariata.
4. Lo scambio è consentito esclusivamente fra posteggi dello stesso settore merceologico.

Art. 48 – Settori merceologici

1. **I settori merceologici** di vendita previsti dall'autorizzazione comprensiva della concessione di suolo pubblico (alimentare – non alimentare) e precisati nell'allegata "Scheda A – Mercato settimanale", sono vincolanti per tutti gli operatori.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, sino alla cessazione delle loro aziende.

3. L'operatore commerciale titolare del posteggio ha la possibilità di modificare il settore merceologico dello stesso, previa motivata e regolare domanda scritta trasmessa in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, da presentare al SUAP.
4. Il Responsabile SUAP procederà ad accogliere o a rigettare la domanda entro il termine di sessanta giorni. A tale fine valuterà l'esigenza di favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, nonché di assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive.
5. Qualora la richiesta venga accolta, si procederà alle relative annotazioni sull'autorizzazione comprensiva della concessione del posteggio.

Art. 49 - Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati (spunta)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
2. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito nell'allegata "Scheda A – Mercato Settimanale", sulla base dei criteri previsti dai commi precedenti.
4. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.
5. La procedura di assegnazione del posteggio deve rispettare i seguenti passaggi:
 - a. gli operatori non concessionari (spuntisti) devono contattare gli agenti della Polizia Locale in servizio o il comando per apporre la propria firma su un apposito registro al fine di certificarne la presenza. Tale registro determina la graduatoria per stabilire il più alto numero di presenze nel mercato riferibili all'autorizzazione.
 - b) personale della Polizia Locale provvede ad effettuare le operazioni di controllo per annotare le assenze dei titolari di posteggio dopodiché, entro le ore indicate nell'allegato "Scheda A - Mercato settimanale", procede all'assegnazione dei posteggi liberi sulla base dei seguenti criteri di priorità previsti ai precedenti commi 1 e 2
Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, anche la carta di esercizio e l'attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale ed assistenziale.
6. La graduatoria di cui al precedente punto 5 lettera a. è formata dal conteggio del numero di volte in cui l'operatore spuntista si è presentato per la firma del registro, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività di vendita.
7. Non è ammesso alla spunta chi è già titolare di posteggio nello stesso mercato.
8. L'operatore spuntista ha l'obbligo di provvedere nella giornata di mercato a versare la tassa di occupazione suolo pubblico e quella relativa ai rifiuti solidi urbani, in base alle tariffe in vigore, al personale in servizio che rilascia apposita ricevuta.
La ricevuta di pagamento sostituisce l'atto di concessione.
9. La spunta, come definita all'art. 2 lettera x. del presente regolamento, va intesa come effettiva occupazione del posteggio e non la semplice firma sul registro.
10. Le assenze certificate previste agli artt. 51 e 18 comma 1, lettera b) del presente Regolamento non sono conteggiate
11. Agli spuntisti presenti che rifiutassero il posteggio resosi libero non sarà conteggiata la presenza.
12. Non è possibile cedere la posizione di spunta.
13. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione di 12 anni di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
14. Presso l'Ufficio Polizia Locale sono consultabili le graduatorie degli operatori precari.

Art. 50 – Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.
In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché delle attrezzature di vendita e delle merci.

Art. 51 - Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio

1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
 - a. malattia o infortunio
 - b. gravidanza e durante i 12 mesi successivi al parto
 - c. mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, dai competenti uffici, inagibile per condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato all'Ufficio Protocollo, in modalità telematica ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza, pena la mancata giustificazione della stessa.
3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione.
La certificazione medica deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.
La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato in base alle cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, ecc.) e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti, in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.

TITOLO III POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 52 – Posteggi fuori mercato: durata, assegnazione, revoca. Rinvio

1. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi fuori mercato, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. La concessione dei posteggi fuori mercato (isolati) ha la durata di **09 (nove) anni**.
3. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera n) del presente regolamento, sono assegnati secondo la procedura prevista all'art. 10 ed applicando i criteri previsti all'art. 12 del presente Regolamento.
4. Per la revoca valgono le disposizioni di cui agli articoli 18 del presente Regolamento.
5. L'attività di commercio dovrà essere svolta secondo quanto prescritto all'art. 8 del presente regolamento
6. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati di cui al Titolo II "Mercato" del presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.
7. Non sono annoverati tra i posteggi fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste, né quelli adibiti a distribuzione di carburanti, né quelli adibiti ad esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 53 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato presenti nel territorio di Albiate sono individuati nelle seguenti aree:
 - Piazza Grandi – 1 posteggio
 - Via Adamello – 2 posteggio
 - Piazzale La Pira – 1 posteggio
2. L'allegata scheda "**Scheda B – Posteggi fuori mercato**" disciplina le modalità di esercizio e gli orari di svolgimento dell'attività.

Art. 54 – Planimetria dei posteggi fuori mercato

A seguito dell'individuazione dei posteggi fuori mercato, presso lo SUAP e presso l'Ufficio Polizia Locale sarà possibile consultare una planimetria ufficiale dei posteggi fuori mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione ed il relativo settore merceologico

TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 55 – Precisazioni sullo svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Oltre alle disposizioni relative al commercio in forma itinerante previste all'art. 9 del presente Regolamento si precisa che l'attività è consentita con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.
2. Il tempo di sosta non può superare i sessanta minuti
3. Con apposito provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma 2.

Art. 56 – Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Nell'allegata "Scheda C – Commercio itinerante" sono descritte le modalità di esercizio dell'attività e le aree sulle quali tale attività è vietata.
I contenuti di tale scheda sono aggiornati con apposito provvedimento di **Giunta Comunale** qualora vengano comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o di pubblico interesse che rendano tale modifica necessaria.
2. Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:
 - a. nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
 - b. nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
 - c. in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
 - d. per motivi straordinari di ordine pubblico o di viabilità.
3. Nelle aree interdette al commercio in forma itinerante è comunque consentita la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Art. 57 – Determinazione degli orari

Relativamente all'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, si rinvia a quanto stabilito nella "Scheda C – Commercio itinerante" di cui al precedente articolo ed all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 58 – Rappresentazione cartografica

Presso il SUAP e presso l'Ufficio Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 59 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo

1. Le disposizioni degli articoli del presente titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
2. Come disposto all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 228/2001, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione
3. L'attività di vendita in forma itinerante dovrà inoltre svolgersi nel rispetto della vigente normativa di settore.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 60 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Art. 61 – Entrata in vigore. Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.
A decorrere da tale data è abrogato il Regolamento di disciplina del mercato ambulante” approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30/04/1986.
2. E' inoltre abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.

SCHEMA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Il mercato attualmente già istituito in Via e Piazza Grandi ha le seguenti caratteristiche:
 - a denominazione del mercato: **Piazza Grandi**
 - b. l'area complessiva del mercato, così come individuata nella planimetria allegata (tav. A)
 - c. giorno di svolgimento del mercato: **sabato**
 - d. totale posteggi presenti nell'area mercatale: **n. 35**, come di seguito suddivisi:
 - **n. 14 posteggi** utilizzati per il **settore alimentare**
 - **n. 20 posteggi** utilizzati per il **settore non alimentare**
 - **n. 1** posteggio riservato ad **imprenditori agricoli**
 - e. non sono previste specifiche tipologie merceologiche di vendita
 - f. dislocazione dei posteggi:
 - su area scoperta: **tutti**
 - su area coperta: **nessuno**
 - box fissati al suolo: **nessuno**
 - vani in muratura: **nessuno**

2. Il mercato si svolge nel rispetto dei seguenti orari:
 - a. orario di occupazione dei posteggi da parte degli ambulanti concessionari: **entro le ore 7.30**
 - b. orario di occupazione dei posteggi temporaneamente liberi (spunta): **alle ore 7.45**
 - c. orario di apertura e vendita: **dalle ore 08. 00 alle ore 13.00**
 - d. orario di sgombero dell'area: **entro le ore 14.00**

3. Elenco dei posteggi

Numero posteggio	Mq. spv. Alimentare	Mq. spv. non alimentare
1		37
2	22	
3	28	
4	48	
5		38
6	30	
7		32
8		39
9		36
10	32	
11		33
12	33	
13		30
14		26
15		31
16	29	
17		33
18		39
19		23
20		28
21		35
22	33	
23		32
24		29
25		41
26	31	
27		30
28	31	
29	29	
30	33	
31		39
32		25
33	31	
35	28	

34	21	Riservato ai produttori agricoli
----	----	----------------------------------

n. posteggi alim	n. posteggi non alim	n. posteggio coltivatore diretto	Tot posteggi
14	20	1	35

mq. spv alim	mq. spv non alim	mq. spv coltivatore diretto	Tot mq. spv
438	656	21	1115

SCHEDA DESCRITIVA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Le zone destinate a posteggi fuori mercato sono le seguenti:
 - a. Piazza Grandi
 - b. Via Adamello
 - c. Piazzale La Pira
2. I posteggi fuori mercato, individuati nell'**allegata planimetria**, suddivisi nelle zone di cui al precedente punto 1., sono così costituiti:

a. Piazza Grandi

- Numero posteggio fuori mercato: n. 1
- Dimensioni posteggio: max 32 mq.
- Giorno e fascia oraria di svolgimento delle attività:
 - da Lunedì a Venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00
- settore merceologico:
 - Lunedì: non alimentare
 - Martedì: alimentare
 - Mercoledì: alimentare
 - Giovedì: alimentare
 - Venerdì: non alimentare
- Caratteristiche dell'area: scoperta e non attrezzata

b. Via Adamello

- Numero posteggio fuori mercato: n. 2
- Dimensioni posteggio: max 32 mq.
- Giorno e fascia oraria di svolgimento delle attività:
 - da Lunedì a Sabato, dalle ore 14.30 alle ore 19.30,
- settore merceologico:
 - Lunedì: non alimentare
 - Martedì: alimentare
 - Mercoledì: non alimentare
 - Giovedì: alimentare
 - Venerdì: non alimentare
 - Sabato: alimentare
- Caratteristiche dell'area: scoperta e non attrezzata

c) Piazzale La Pira

- Numero posteggio fuori mercato: n. 1
- Dimensioni posteggio: max 32 mq.
- Giorno e fascia oraria di svolgimento delle attività:
 - Sabato e Domenica, dalle ore 14.30 alle ore 19.30,
- settore merceologico: non alimentare
- Caratteristiche dell'area: scoperta e non attrezzata

3. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti sarà a cura e a carico del titolare del posteggio

SCHEDA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'orario di vendita deve essere compreso nella fascia dalle ore 07.30 alle ore 20.00
2. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato nelle vie indicate nell'allegata planimetria